

LA GIUNTA REGIONALE

- visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 “Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421” e successive modificazioni e, in particolare, l'articolo 8, comma 2, concernente la disciplina dei rapporti con le farmacie pubbliche e private;
- visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1998, n. 371 “Regolamento recante norme concernenti l'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con le farmacie pubbliche e private”;
- visto il decreto legge 18 settembre 2001, n. 347 “Interventi urgenti in materia di spesa sanitaria”, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405 ed, in particolare, l'articolo 8 che prevede la facoltà per le Regioni di stipulare accordi con le associazioni sindacali delle farmacie convenzionate, pubbliche e private, per consentire agli assistiti di rifornirsi delle categorie di medicinali che richiedono un controllo ricorrente del paziente anche presso le predette farmacie, con le medesime modalità previste per la distribuzione attraverso le strutture aziendali del Servizio sanitario nazionale;
- vista la legge regionale 25 gennaio 2000, n. 5 “Norme per la razionalizzazione dell'organizzazione del Servizio socio-sanitario regionale e per il miglioramento della qualità e dell'appropriatezza delle prestazioni sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali prodotte ed erogate nella Regione” e, in particolare, l'articolo 2, che prevede che la Regione assicuri, mediante la programmazione sanitaria, lo sviluppo del servizio socio-sanitario regionale, al fine di garantire i livelli essenziali e appropriati di assistenza definiti dal Piano socio-sanitario regionale;
- vista la legge regionale 25 ottobre 2010, n. 34 “Approvazione del Piano regionale per la salute e il benessere sociale 2011/2013”, tuttora vigente;
- richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1874, in data 30 dicembre 2014, relativa al recepimento dell'Accordo, siglato in data 11 dicembre 2014, tra la Regione autonoma Valle d'Aosta, le organizzazioni sindacali dei farmacisti e l'Azienda U.S.L. della Valle d'Aosta, per la distribuzione per conto, ai sensi dell'articolo 8 della legge 405/2001, dei farmaci da parte delle farmacie convenzionate;
- richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1882, in data 28 dicembre 2017, relativa alla proroga di un anno, sino al 31 dicembre 2018, dell'accordo per l'acquisto e la distribuzione per conto (DPC) di farmaci, ai sensi dell'articolo 8 della legge 405/2001, sottoscritto in data 11 dicembre 2014 tra le medesime parti e recepito con la sopracitata DGR n. 1874 in data 30 dicembre 2014;
- richiamata la determinazione dell'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) 4 gennaio 2007, e successive modificazioni, con cui sono state determinate le Note 2006-2007 per l'uso appropriato dei farmaci ed è stato previsto, all'articolo 5, il permanere in vigore dell'Allegato 2 di cui alla determinazione AIFA 29 ottobre 2004, vale a dire il Prontuario della distribuzione diretta per la continuità assistenziale Ospedale/Territorio (PH-T) per i medicinali che richiedono un controllo ricorrente del paziente;

- rilevato che nella sopra richiamata determina AIFA 29 ottobre 2004 si precisa che il PH-T “rappresenta la lista dei medicinali per i quali sussistono le condizioni di impiego clinico e di setting assistenziale compatibili con la distribuzione diretta, ma la cui adozione, per entità e modalità dei farmaci elencati, dipende dall'assetto normativo, dalle scelte organizzative e dalle strategie assistenziali definite e assunte da ciascuna Regione”;
- considerato che la distribuzione per conto (DPC) è una soluzione organizzativa che prevede la distribuzione agli assistiti, tramite le farmacie convenzionate, di medicinali acquistati direttamente dalle aziende sanitarie, che si avvalgono in tal modo dei benefici economici offerti dalla normativa vigente;
- preso atto che l'Assessorato sanità, salute, politiche sociali e l'Azienda U.S.L. della Valle d'Aosta hanno concordato sull'opportunità di rinnovare l'Accordo per la distribuzione per conto di medicinali da parte delle farmacie convenzionate, poiché, oltre ad assicurare i citati benefici economici, il medesimo ha finora garantito la capillarità del servizio e la qualità dell'assistenza farmaceutica;
- considerato che nel periodo di vigenza del precedente Accordo la formula della remunerazione fissa per confezione distribuita ha procurato i benefici attesi;
- ritenuto opportuno, come indicato dall'Azienda U.S.L. della Valle d'Aosta, che alcuni medicinali del PH-T, per specifiche esigenze terapeutiche, assistenziali, organizzative ed economiche, siano distribuiti direttamente dalle strutture aziendali ovvero tramite il canale della farmaceutica convenzionata;
- ritenuto inoltre opportuno confermare la distribuzione per conto delle eparine a basso peso molecolare (EPBM) per tutte le indicazioni, mediche e chirurgiche, riportate nel Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto (RCP) ad esse riferito;
- ritenuto altresì di dover comprendere, nella remunerazione dei farmacisti, anche la quota di spettanza della distribuzione intermedia, demandando ai rappresentanti dei farmacisti medesimi l'individuazione del distributore intermedio;
- preso atto che le parti hanno concordato sull'opportunità della durata triennale dell'Accordo di cui sopra;
- preso atto che in data 27 dicembre 2018, tra la Regione autonoma Valle d'Aosta, le organizzazioni sindacali dei farmacisti (Federfarma e Assofarm) e l'Azienda U.S.L. della Valle d'Aosta, è stato siglato il nuovo Accordo per la distribuzione per conto (DPC), con validità dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2021, per l'acquisto e la distribuzione di medicinali contenuti nel “PH-T - Prontuario della distribuzione diretta”;
- considerato che l'esito positivo della trattativa con i rappresentanti sindacali delle farmacie pubbliche e private ha permesso di diminuire la remunerazione alle farmacie per la distribuzione dei farmaci, come segue:
 - da euro 7,95 a confezione per le farmacie con un fatturato annuo in regime SSN al netto dell'IVA non superiore a 387.342,67, a euro 7,50 a confezione per le farmacie con un fatturato annuo in regime SSN al netto dell'IVA non superiore a 300.000,00;

- da euro 7,00 a confezione per le farmacie aperte al pubblico con un fatturato annuo in regime SSN al netto dell’IVA superiore a 387.342,67, a euro 6,50 a confezione per le farmacie con un fatturato annuo in regime SSN al netto dell’IVA superiore a 300.000,00;
- dato atto che, sulla base della remunerazione definita al punto precedente, la spesa annua complessiva stimata per la distribuzione dei farmaci in regime di DPC, diminuirà da euro 778.807,00 a euro 726.832,00, generando un risparmio annuale, stimato in euro 51.975,00;
- ritenuto, pertanto, opportuno recepire l'Accordo per la Distribuzione per conto (DPC) sopra citato al fine di consentire, attraverso l’impianto organizzativo posto in essere:
 - a) un’efficiente gestione dell’approvvigionamento dei farmaci per una successiva capillare distribuzione attraverso le farmacie convenzionate;
 - b) una razionale gestione centralizzata dei farmaci, con visione globale ed aggiornata delle giacenze per favorire il contenimento della spesa farmaceutica;
- richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1853, in data 28 dicembre 2017, concernente l'approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio e del bilancio finanziario gestionale per il triennio 2018/2020 e delle connesse disposizioni applicative, come adeguato, con decorrenza 17 settembre 2018, con deliberazione della Giunta regionale n. 1111, in data 14 settembre 2018;
- visto il parere favorevole di legittimità sulla proposta della presente deliberazione rilasciato dal Dirigente della Struttura sanità ospedaliera e territoriale e gestione del personale sanitario dell’Assessorato sanità, salute e politiche sociali, ai sensi dell’articolo 3, comma 4, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22;

su proposta dell’Assessore alla sanità, salute e politiche sociali, Mauro Baccega;

ad unanimità di voti favorevoli

DELIBERA

1. di recepire l'Accordo per la Distribuzione per conto (DPC), allegato alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale, siglato in data 27 dicembre 2018, tra la Regione autonoma Valle d'Aosta, le organizzazioni sindacali dei farmacisti (Federfarma e Assofarm) e l'Azienda U.S.L. della Valle d'Aosta, che disciplina la distribuzione per conto, ai sensi dell'art. 8 della legge 405/2001, di un elenco di medicinali contenuti nel “PH-T - Prontuario della distribuzione diretta” da parte delle farmacie convenzionate;
2. di dare atto che la spesa annua stimata per la distribuzione dei farmaci in regime di DPC diminuirà da 778.807,00 a euro 726.832,00, con un minore onere annuo stimato in euro 51.975,00;
3. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spese aggiuntive a carico del bilancio regionale, in quanto gli oneri derivanti dall’Accordo di cui al punto 1 trovano copertura nell’ambito dei finanziamenti annuali trasferiti dalla

Regione all'Azienda U.S.L. della Valle d'Aosta per i livelli essenziali di assistenza;

4. di stabilire che la presente deliberazione sia trasmessa alle parti contraenti per il seguito di competenza;
5. di stabilire che la presente deliberazione sia pubblicata, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d'Aosta.

**ACCORDO TRIENNALE PER LA DISTRIBUZIONE DI MEDICINALI IN REGIME DI
DISTRIBUZIONE PER CONTO TRA LA REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA,
FEDERFARMA VALLE D'AOSTA, ASSOFARM VALLE D'AOSTA E L'AZIENDA USL DELLA
VALLE D'AOSTA**

Premesso che

- a) il Decreto legge 347/2001, convertito in Legge 405/2001, all'articolo 8, comma 1, lettera a), prevede che le regioni abbiano facoltà di "stipulare accordi con le associazioni sindacali delle farmacie convenzionate, pubbliche e private, per consentire agli assistiti di rifornirsi delle categorie di medicinali che richiedono un controllo ricorrente del paziente anche presso le farmacie predette con le medesime modalità previste per la distribuzione attraverso le strutture aziendali del Servizio Sanitario Nazionale";
- b) l'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA), con Determinazione del 4 gennaio 2007, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale – Supplemento Ordinario n. 7 del 10.01.2007 – Serie Generale, e successive modificazioni, ha determinato le Note AIFA 2006-2007 per l'uso appropriato dei farmaci, e ha previsto all'art. 5 il permanere in vigore dell'Allegato 2 alla propria Determinazione del 29 ottobre 2004, che costituisce il Prontuario della distribuzione diretta per la continuità assistenziale Ospedale/Territorio (PHT) per i medicinali che richiedono un controllo ricorrente del paziente;
- c) si ritiene opportuno mantenere, a completamento della rete di distribuzione dei medicinali, il coinvolgimento delle farmacie pubbliche e private della Regione, avvalendosi del servizio dei professionisti qualificati che vi esercitano e del beneficio economico derivante dall'acquisto diretto dei farmaci da parte delle strutture pubbliche;
- d) nel PHT sono inclusi medicinali che, per specifiche esigenze terapeutiche, assistenziali, organizzative ed economiche, è opportuno siano distribuiti direttamente dalle strutture dell'Azienda USL della Valle d'Aosta ovvero tramite il canale della farmaceutica convenzionata;
- e) si ritiene opportuno confermare la Distribuzione Per Conto (DPC) delle Eparine a Basso Peso Molecolare (EPBM) per tutte le indicazioni, mediche e chirurgiche, riportate nel Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto (RCP) ad esse riferito, considerando che l'adozione del PHT di cui alla citata Determinazione AIFA del 29.10.2004 dipende, per entità e modalità dei farmaci erogati, dall'assetto normativo, dalle scelte organizzative e dalle strategie assistenziali definite e assunte da ciascuna regione;

si definiscono le modalità per la distribuzione di medicinali in regime di Distribuzione Per Conto (DPC)

da parte di

Regione Autonoma Valle d'Aosta

Federfarma Valle d'Aosta

Assofarm Valle d'Aosta

Azienda USL della Valle d'Aosta

convenendo quanto segue

1. Il presente accordo per la distribuzione di medicinali in regime di Distribuzione Per Conto (DPC), che sarà recepito con deliberazione della Giunta regionale, ha durata triennale e scade il 31 dicembre 2021;

1.1 l'**Azienda USL** della Valle d'Aosta (di seguito Azienda USL) si impegna a:

- a) concludere un accordo tecnico con il distributore all'ingrosso di medicinali individuato dalle associazioni di categoria dei farmacisti per la definizione degli aspetti operativi relativi alla gestione dei medicinali oggetto di DPC e dei connessi flussi informativi;
- b) acquistare i medicinali oggetto del presente accordo in quantitativi idonei a garantire la puntualità dell'assistenza farmaceutica, immagazzinandoli in spazi messi a sua disposizione esclusiva dal distributore all'ingrosso individuato dalle associazioni delle farmacie pubbliche e private. I succitati medicinali dovranno essere dotati di fustella adesiva annullata con la dicitura "confezione ospedaliera" al fine di renderli facilmente distinguibili dalle confezioni diversamente distribuite;
- c) riconoscere una remunerazione del servizio di distribuzione, comprensiva della quota destinata al distributore intermedio, pari a (IVA esclusa):
 - € 7,50 a confezione per le farmacie convenzionate con un fatturato annuo in regime SSN non superiore a € 300.000;
 - € 6,50 a confezione per le farmacie convenzionate con un fatturato annuo in regime SSN superiore a € 300.000;
- d) liquidare, entro la fine del secondo mese successivo a quello di riferimento, le somme dovute alle farmacie a titolo di remunerazione del servizio in oggetto, al netto della quota fissa a carico dell'assistito, sulla base delle ricette (con annesse fustelle) e della relativa documentazione contabile consegnate dalle farmacie medesime secondo il calendario in uso per la farmaceutica convenzionata;
- e) informare tempestivamente medici di medicina generale, pediatri di libera scelta, centri autorizzati alla prescrizione e ogni altra struttura pubblica o categoria interessata al presente accordo sui contenuti e sulle modalità di attuazione dello stesso;
- f) provvedere affinché i medici prescrittori, in riferimento ai medicinali oggetto del presente accordo, elencati in allegato, abbiano cura di aggiungere sulle ricette la dicitura "PHT" ovvero "Prontuario della distribuzione diretta" ovvero "Allegato 2";

1.2. le **farmacie convenzionate pubbliche e private** della Regione si impegnano a:

- a) individuare il distributore all'ingrosso di medicinali che, operando nel rispetto della normativa vigente in materia, provveda, nei termini definiti da un successivo accordo tecnico con l'Azienda USL, a:
 - custodire in conto deposito presso i propri magazzini, in locali a ciò esclusivamente dedicati, i medicinali acquistati dall'Azienda USL, avendo cura di rispettarne le corrette modalità di conservazione;
 - consegnare alle farmacie convenzionate della Regione, su loro richiesta, i medicinali oggetto del presente accordo;
 - inviare settimanalmente all'Azienda USL un flusso informativo che dia evidenza di ogni movimento effettuato e delle giacenze aggiornate;
 - fornire all'Azienda USL, qualora disponibili, nell'interesse primario del paziente, medicinali temporaneamente carenti presso il magazzino in conto deposito, limitatamente al quantitativo

necessario a evadere le richieste che dovessero giungere dalle farmacie convenzionate nel periodo di carenza;

- risarcire danni eventualmente arrecati all'Azienda USL in conseguenza di danneggiamenti, furti o alterazioni di medicinali occorsi successivamente alla loro consegna, nelle fasi di stoccaggio e distribuzione;

b) verificare che le ricette loro presentate appartengano all'ambito di applicazione della presente intesa in quanto:

- redatte su ricettario SSN della Regione Autonoma Valle d'Aosta o, per il futuro, in caso di evoluzione del contesto normativo, con ricetta elettronica, e riferite esclusivamente ad assistiti iscritti al Servizio Sanitario Regionale;
- complete di tutti gli elementi previsti dalla normativa vigente;
- riguardanti unicamente medicinali oggetto del presente accordo;

c) ricordare all'assistito l'obbligo del piano terapeutico qualora il medicinale richiesto lo preveda;

d) richiedere al distributore all'ingrosso di cui alla lettera a) i medicinali prescritti e consegnarli all'utenza, apponendo sulla ricetta le fustelle adesive presenti sulle confezioni e riscuotendo la quota fissa nella misura prevista dalla normativa vigente;

e) garantire, per i farmaci oggetto del presente accordo, la consegna all'assistito del foglietto illustrativo aggiornato nei modi consentiti dalla normativa vigente;

f) consegnare all'Azienda USL le ricette spedite, in mazzette separate ed evidenziate, secondo la calendarizzazione prevista per la farmaceutica convenzionata, trasmettendo contestualmente il documento contabile relativo agli importi dovuti per il servizio di dispensazione;

g) recepire e implementare puntualmente le modifiche apportate dall'Azienda USL all'elenco dei medicinali oggetto del presente accordo;

1.3. nel caso un medicinale non sia momentaneamente reperibile presso il magazzino in conto deposito secondo quanto previsto dal presente accordo, la farmacia convenzionata è autorizzata a provvedere alla fornitura tramite il canale convenzionale, con l'obbligo di allegare alla ricetta un'attestazione del distributore all'ingrosso che certifichi l'indisponibilità del medicinale in questione;

1.4. nel caso la fornitura di un medicinale abbia carattere d'urgenza, la farmacia convenzionata è autorizzata a provvedervi tramite il canale convenzionale, annotando la motivazione nell'apposito spazio sul retro della ricetta;

1.5. il ricorso al regime convenzionale secondo le modalità di cui ai punti 1.3. e 1.4. è comunque consentito, in riferimento a un determinato medicinale e rispetto a un dato assistito, per una ricetta soltanto tra quelle contestualmente presentate alla farmacia;

1.6. la farmacia che ricorra al regime convenzionale nei casi previsti ai punti 1.3 e 1.4, secondo i limiti di cui al punto 1.5, non deve percepire dal paziente, a titolo di compartecipazione, l'eventuale differenza tra il prezzo al pubblico del medicinale fornito e il prezzo di riferimento previsto per il medesimo, fermo restando che la farmacia in parola deve reperire nel normale ciclo distributivo la stessa confezione inserita in elenco o, in caso di indisponibilità della medesima, quella con il prezzo inferiore;

- 1.7. al fine di razionalizzare le scorte e i costi, l'Azienda USL ha facoltà di distribuire un solo medicinale tra quelli aventi uguale principio attivo, forma farmaceutica e dosaggio, da individuare tramite le procedure di gara previste dalla normativa vigente;
 - 1.8. qualora l'assistito richieda un medicinale diverso da quello presente nell'elenco della distribuzione per conto, non gli sarà riconosciuta la rimborsabilità a carico del Servizio Sanitario Regionale; solamente nel caso in cui il medico documenti che l'assistito non può essere utilmente trattato con il medicinale aggiudicatario della fornitura, per intolleranza al medesimo o per altri motivi, l'Azienda USL ha facoltà, previa valutazione della congruità della documentazione presentata, di provvedere alla fornitura di altro medicinale equivalente secondo una diversa soluzione organizzativa;
 - 1.9 l'elenco dei medicinali oggetto del presente accordo è aggiornato dall'Azienda USL sulla base dei provvedimenti dell'Agenzia Italiana del Farmaco, tenendo conto degli aspetti terapeutici, assistenziali, organizzativi ed economici citati in premessa;
 - 1.10 l'Azienda USL dà tempestiva comunicazione circa i suddetti aggiornamenti a farmacie convenzionate, medici di medicina generale, pediatri di libera scelta, centri abilitati alla prescrizione e altri soggetti interessati.
2. Le parti firmatarie del presente accordo convengono di applicare, nel caso sorgano controversie in merito alla regolarità delle ricette o all'indebito ricorso al canale convenzionale, le procedure e i criteri previsti dall'Accordo Collettivo Nazionale di cui al DPR 371/1998; le ricette saranno quindi sottoposte al giudizio della commissione farmaceutica aziendale. Eventuali addebiti saranno calcolati sommando agli oneri di distribuzione il costo sostenuto dall'Azienda USL per l'acquisto del medicinale.
 3. Il presente accordo ha validità triennale, con possibilità di revisione per espressa volontà delle parti. In caso di modifica complessiva dell'elenco del PHT da parte dell'AIFA, o dell'entrata in vigore di un nuovo sistema di remunerazione della filiera del farmaco, o più in generale nel caso di emanazione di disposizioni legislative o regolamentari, nonché di provvedimenti amministrativi incidenti sul contenuto dell'accordo, le parti si impegnano a un ulteriore confronto finalizzato all'adozione delle necessarie modifiche e integrazioni al medesimo.
 4. Per tutto quanto non previsto dal presente accordo si rimanda alle disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia.

Aosta, li

per la Regione Autonoma Valle d'Aosta
Mauro Baccega
(Assessore Sanità, Salute e Politiche Sociali)

per Federfarma Valle d'Aosta
Cesare Quey

per Assofarm Valle d'Aosta
Sergio Santini

per l'Azienda USL Valle d'Aosta
Angelo Michele Pescarmona
(Commissario)



Allegato all'Accordo per la distribuzione di medicinali in regime di Distribuzione Per Conto (DPC) tra la Regione Autonoma Valle d'Aosta, Federfarma Valle d'Aosta, Assofarm Valle d'Aosta e l'Azienda USI, Valle d'Aosta.

ATC	Principio attivo	Nota AIFA	Piano Terapeutico
A07AA11	rifaximina		Prescrizione di centri ospedalieri o specialisti (internista, infettivologo, gastroenterologo)
A10AE04	insulina glargine		
A10AE05	insulina detemir		SI
A10AE06	insulina degludec		SI
A10AE54	insulina glargine/lixisenatide		SI
A10AE56	insulina degludec/fraglutide		
A10BD05	pioglitazone cloridrato/metformina cloridrato		
A10BD06	pioglitazone cloridrato/glimepiride		
A10BD07	sitagliptin fosfato monoidrato/metformina cloridrato		SI
A10BD08	vildagliptin/metformina		SI
A10BD09	alogliptin benzoato/pioglitazone cloridrato		SI
A10BD10	saxagliptin cloridrato/metformina cloridrato		SI
A10BD11	metformina cloridrato/linagliptin		SI
A10BD13	alogliptin benzoato/metformina cloridrato		SI
A10BD15	dapagliflozin propanediolo monoidrato/metformina cloridrato		SI
A10BD16	canagliflozin emiidrato/metformina cloridrato		SI
A10BD20	empagliflozin/metformina cloridrato		SI
A10BG03	pioglitazone cloridrato		
A10BH01	sitagliptin fosfato monoidrato		SI
A10BH02	vildagliptin		SI
A10BH03	saxagliptin cloridrato		SI
A10BH04	alogliptin benzoato		SI
A10BH05	linagliptin		SI

ATC	Principio attivo	Nota AIFA	Piano Terapeutico
A10BJ01	exenatide		SI
A10BJ02	liraglutide		SI
A10BJ03	lixisenatide		SI
A10BJ05	dulaglutide		SI
A10BK01	dapagliflozin propanediolo monoidrato		SI
A10BK02	canagliflozin emiidrato		SI
A10BK03	empagliflozin		SI
A16AA01	levocarnitina	8	SI
B01AB05	enoxaparina sodica		
B01AB06	nadroparina calcica		
B01AB07	parnaparina sodica		
B01AB12	bemiparina sodica		
B01AC04	clopidogrel besilato		
B01AC22	prasugrel cloridrato		SI
B01AC24	ticagrelor		SI
B01AC30	clopidogrel idrogenosolfato/acido acetilsalicilico		
B01AE07	dabigatran etexilato mesilato		SI
B01AF01	rivaroxaban		SI
B01AF02	apixaban		SI
B01AF03	edoxaban tosilato		SI
B01AX05	fondaparinux sodico		
B03XA01	epoetina alfa		SI
B03XA01	epoetina alfa		SI
B03XA01	epoetina alfa		SI
B03XA01	epoetina alfa		SI
B03XA02	darbeoetina alfa		SI
B03XA03	metossipolietilenglicole-epoetina beta		SI
C01BD07	dronedarone cloridrato		SI

ATC	Principio attivo	Nota AIFA	Piano Terapeutico
C01EB17	ivabradina cloridrato		
C01EB18	ranolazina		SI
C09DX04	sacubitril/valsartan complesso di sale sodico		SI
D06BB10	imiquimod		SI
D11AH01	tacrolimus monoidrato		SI
G03GA02	menotropina	74	SI
G03GA04	urofollitropina	74	SI
G03GA05	follitropina alfa da dna ricombinante	74	SI
G03GA06	follitropina beta	74	SI
G03GA07	lutropina alfa	74	SI
G03GA08	coriogonadotropina alfa	74	SI
G03GA09	corifollitropina alfa	74	SI
G03GA30	follitropina alfa/lutropina alfa	74	SI
G03XB02	ulipristal acetato	51	SI
G04BE03	sildenafil citrato	75	SI
G04BE08	tadalafil	75	SI
G04BE09	ildenafil cloridrato	75	SI
G04BE10	avanafil	75	SI
H01AC01	somatropina	39	SI
H01BA02	desmopressina acetato idrato		SI
H01CA01	gonadorelina		SI
H01CB02	octreotide acetato		SI
H01CB03	lanreotide acetato		SI
H01CB05	pasireotide pamoato		SI
H05BX01	cinacalcet cloridrato		SI
H05BX02	paracalcitolo		SI
J05AB11	valaciclovir cloridrato	84	SI
J05AB14	valganciclovir cloridrato		SI

ATC	Principio attivo	Nota AIFA	Piano Terapeutico
J05AF05	lamivudina		SI
L01XX14	tretinoina		SI
L02AE01	buserelin acetato	SI	SI
L02AE02	leuprorelina acetato	SI	SI
L02AE03	goserelin acetato	SI	SI
L02AE04	triptorelina	SI	SI
L02BB03	bicalutamide		
L02BX02	degarelix acetato		SI
L03AA02	filgrastim		SI
L03AA10	lenograstim		SI
L03AA13	pegfilgrastim		SI
L03AA14	lipegfilgrastim		SI
L03AB04	interferone alfa 2a		SI
L03AB05	interferone alfa 2b		SI
L03AB10	interferone alfa 2b pegilato		SI
L03AB11	interferone alfa 2a pegilato		SI
L04AA10	sirolimus		SI
L04AA13	leflunomide		SI
L04AA18	everolimus		SI
L04AD02	tacrolimus		SI
N03AX23	brivaracetam		SI
N04BA03	levodopa/carbidopa/entacapone		SI
N04BX01	tolcapone		SI
N04BX02	entacapone		SI
N04BX04	opicapone		SI
N05AE04	ziprasidone cloridrato		
N05AE05	lurasidone cloridrato		
N05AH02	clozapina		SI

ATC	Principio attivo	Nota AIFA	Piano Terapeutico
N05AH03	olanzapina		
N05AH04	quetiapina fumarato		
N05AH05	asenapina maleato		
N05AX08	risperidone		
N05AX12	aripiprazolo		
N05AX13	paliperidone		
N06BA07	modafinil		SI
N06BA09	atomoxetina cloridrato		SI
N06DA02	donepezil cloridrato	85	SI
N06DA03	rivastigmina	85	SI
N06DA04	galantamina bromidrato	85	SI
N06DX01	mementina cloridrato	85	SI
N07BB03	acumprosoato calcico		
P01CX01	pentamidina isetionato		SI
V01AA02	polline graminacee (phleum pratense)		SI
V03AC01	deferossamina mesilato		SI
V03AE02	sevelamer carbonato		SI
V03AE03	lantanio carbonato idrato		SI
V03AE05	ossidrossido sucoferrico		SI
V03AF03	calcio folinato	II	